



## Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

**Atto numero 143 del 13/11/2025**

**OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023.**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che sostituisce la precedente disciplina contenuta nel decreto legislativo 50/2016.

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, entrano in vigore il 1° aprile 2023 e acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

L’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice prevedendo, al comma 2, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale e per le finalità indicate al comma 5 del medesimo articolo, ovvero acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ha poi apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 36/2023, ritenute necessarie a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.

Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del Codice) le modifiche apportate dal decreto correttivo concernono, in particolare:

- l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi compresi i Dirigenti rispetto alle attività svolte successivamente al 1/1/2025;
- l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all’allegato I.10;
- la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’art. 32 dell’allegato II.14, afferente all’individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Rimane invariata la misura complessiva dell’incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali

ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali dell'Amministrazione.

In merito alla necessità e alla qualificazione dell'atto da adottare per definire i criteri per la ripartizione e l'erogazione degli incentivi in parola è intervenuta sull'argomento la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte (con deliberazione n. 145/2024/PAR), la quale ha preliminarmente ricordato che ai sensi del comma 3, seconda parte, dell'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023, "I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti secondo i rispettivi ordinamenti...".

Tenuto conto che già in passato si è ritenuto in ordine alle materie trattate di considerare l'atto di approvazione della disciplina relativa agli incentivi per funzioni tecniche quale stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in quanto contenente aspetti previsti dall'art. 89 del TUEL quali le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative, gli organi, gli uffici e le modalità di conferimento della titolarità delle attività, si ritiene di confermare tale tipologia di atto da adottare.

L'applicazione di quanto previsto nel Regolamento in parola è subordinata a quanto effettivamente accantonato dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta del presente atto, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- 2) Di approvare l'allegato "*Regolamento recante norme per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023*", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente  
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

# **REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023**

## **ART. 1**

### **FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione del fondo di cui all'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché disciplina l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui ai successivi commi 3 e 4 del citato D. Lgs. per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture nonché alle concessioni, come meglio precisato ai successivi Artt. 2 e 3.
2. L'istituto incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui le funzioni svolte esonerino l'ente dal ricorso ad appalti di servizi tecnici e amministrativi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa e garantendo l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. L'importo dell'incentivo è ripartito tra tutti i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, nella misura prevista dall'art.45 comma 3 del Codice e dal presente Regolamento, formalmente individuati preliminarmente dal Dirigente di riferimento.
3. Il presente regolamento è applicabile alle procedure di affidamento indette a partire dal 1° Luglio 2023 data di entrata in vigore del D. Lgs. 31 Marzo 2024 n.36.

## **ART. 2**

### **COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 e D.LGS. 209/2024**

1. Il fondo in oggetto è costituito da una somma non superiore al 2,0% (due per cento) dell'importo di ogni singola procedura di lavori, servizi o forniture, concessioni, posto a base delle procedure di affidamento (compresi eventuali oneri di sicurezza), al netto di IVA e altre somme a disposizione, per i quali vengano affidate le attività tecniche indicate al successivo art. 3 a personale dipendente dell'Ente.
2. Sono incentivabili:
  - Lavori con importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
  - Servizi di particolare importanza vale a dire quelli di importo superiore a 500.000 euro per i quali è obbligatorio nominare un Direttore per l'Esecuzione<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 36/2023 e D.Lgs. 209/2024;
  - Servizi di particolare importanza vale a dire quelli complessi così come definiti art.32 allegato II.14 per i quali è obbligatorio nominare un Direttore dell'esecuzione<sup>1</sup> e il cui importo sia superiore a 40.000,00 euro;
  - Forniture di importo superiore a 500.000,00 euro per le quali è nominato un Direttore dell'esecuzione<sup>2</sup>;
  - Forniture di particolare importanza vale a dire quelle complesse così come definite

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 31 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023: *"L'incarico di direttore per l'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto Servizi e Forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'art. 32"* e ai sensi del parere MIT 21/06/2024 n. 2721: *"La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 del Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC"*.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 32, comma 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023

dall'art. 32 comma 3 dell'Allegato II.14, per le quali è obbligatorio nominare un Direttore dell'esecuzione<sup>1</sup> e il cui importo sia superiore a 40.000,00 euro;

- Appalti di Concessioni di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 di importo superiore a 40.000,00 euro.

Si precisa che solo nei casi di servizi di particolare importanza è possibile nominare un DEC differente dalla figura del RUP, ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D. Lgs 36/2023 *“Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP”* e del comma 8 : *“L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP”*.<sup>3</sup>

Alla luce di quanto sopra definito, i dirigenti responsabili prima di una eventuale nomina di Direttore per l'Esecuzione, dovranno valutare direttamente i singoli casi esplicitando le motivazioni della nomina nel relativo atto; non verranno considerate ammissibili nomine artificiose del DEC.

3. Sono ammesse alla incentivazione anche interventi non inseriti nella programmazione dell'Ente purché venga esclusa la liquidazione della quota relativa alla fase di programmazione.
4. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, e del successivo parere ANAC n.54 del 25/10/2023 e del parere M.I.T. del 26/2/2024 n.2393, – fatte salve tutte le altre condizioni di cui al presente Regolamento, è possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto.
5. Le risorse finanziarie che alimentano il fondo in oggetto derivano dai quadri economici a base d'appalto di lavori, servizi e forniture come sopra specificati, e sono modulate sull'importo posto a base delle procedure di affidamento Ic applicando ad esso la seguente aliquota A% variabile come rappresentato nel grafico sottostante, da un minimo dell'1.50% a un massimo del 2.00%:

A.1)  $A\% = 2.00$  se  $I_c \leq 1$  M€ per lavori o  $I_c \leq 0.15$  M€ per servizi e forniture;

B.1)  $A\% = -0.045x^2 + 0.0095x + 1.995$  se  $1 \text{ M€} \leq I_c \leq 11 \text{ M€}$  per lavori

B.2)  $A\% = -0,2222x^2 + 0.0667x + 1.995$  se  $0.15 \text{ M€} \leq I_c \leq 1.65 \text{ M€}$  per servizi e forniture;

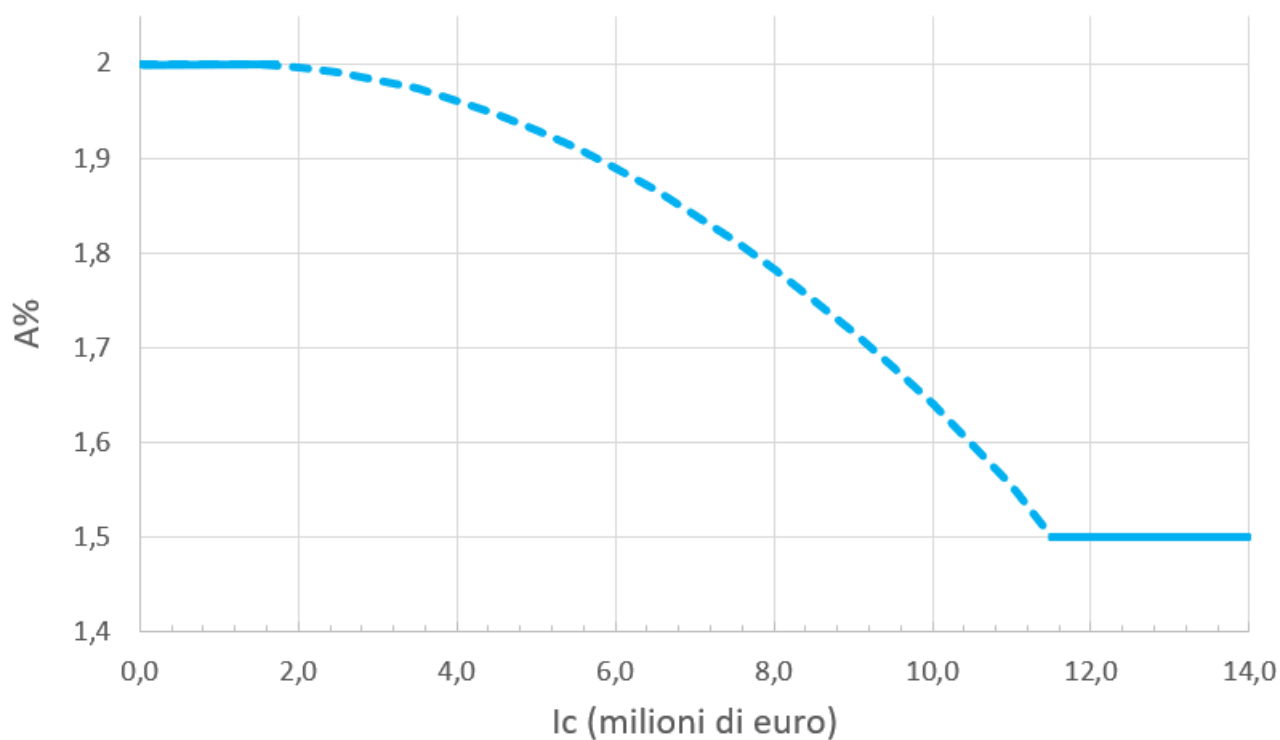
dove  $x = I_c / 1.000.000$ ;

C)  $A\% = 1.5$  per  $I_c \geq 11.0 \text{ M€}$  per lavori o  $I_c \geq 1.65 \text{ M€}$  per servizi e forniture

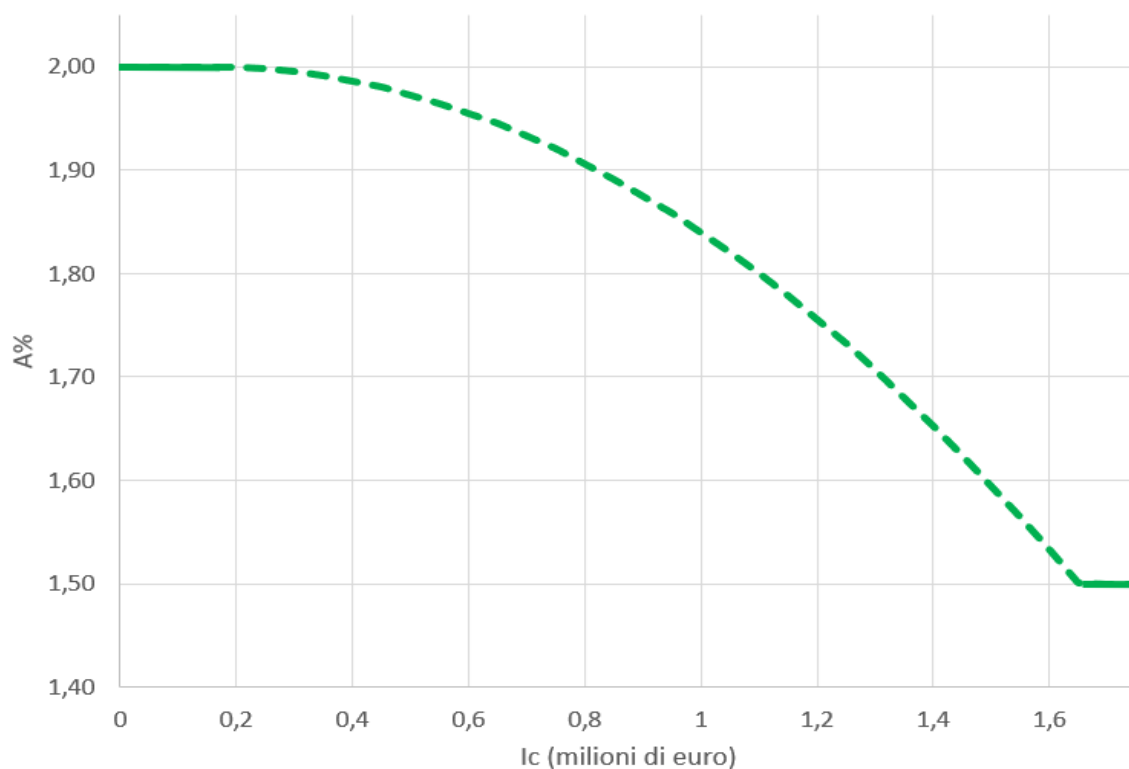
---

<sup>3</sup> Vedasi anche Rivista della Corte dei Conti n. 3 – Maggio – Giugno 2023. Giuseppe Vella, *Gli incentivi tecnici nel nuovo codice dei contratti pubblici*

Coefficiente A% per lavori



Coefficiente A% per servizi e forniture



Fermo restando come base di partenza le percentuali sopra indicate, per i lavori servizi e forniture finanziati con PNRR e/o risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata le percentuali di cui sopra saranno adeguati alle indicazioni normative di attuazione del finanziamento stesso.

6. Non concorrono alla costituzione del fondo gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di uno specifico progetto da attuare, redatto a termini di legge **ai sensi dell'art. 4bis dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023** (Delibera n. 25/2019 Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti).
7. Il 20 % (venti per cento) delle risorse del fondo in oggetto, (ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti PNRR, o finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), è destinato (ai sensi dell'art. 45 comma 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023) all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (nella misura del 10%).

Tale fondo è incrementato dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art.45 del citato D. Lgs.36/2023.

Di tale fondo sarà data informazione annualmente – su richiesta - alle OO.SS. e RSU.

8. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 4 e 45 comma 7 lettera c) del Codice, in merito all' "assicurazione obbligatoria del personale", l'assicurazione di cui al precedente comma va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: Rup, DL, DEC, CSE, ecc...) riferite alle attività tecniche contenute nell'elenco di cui all'All.I.10 anche con riferimento alle ipotesi di colpa grave (Parere MIT n.2329/2024).
9. A tal fine si specifica che gli oneri di assicurazione siano da riferire esclusivamente alle figure per le quali, ex lege, vige l'obbligo di assicurazione e limitatamente alle attività tecniche elencate nell'allegato I.10 (deliberazione Corte dei Conti sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 108/2024).
10. Il Responsabile dell'Area Amministrativa deve indicare, in sede di predisposizione o variazione del Bilancio di propria competenza, gli accantonamenti preventivi relativi al Fondo o tenendo conto delle contabilizzazioni effettuate.
11. Ai sensi dell'art.45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, l'80% (ottanta per cento) delle risorse del fondo in oggetto è destinato all'incentivazione di funzioni tecniche come specificato al successivo Art. 3.
12. È incluso nella ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, comprese le opere finanziate con fondi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 13/2023, e del D.Lgs. 209/2024.
13. Ai sensi dell'art.45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente **riduzione** delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dal presente Regolamento all'art. 7 comma7.

**ART. 3**  
**QUANTIFICAZIONE E GESTIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE DI CUI**  
**ALL'ART. 45 COMMA 2 DEL D. LGS 36/2023 E FATTISPECIE AMMISSIBILI**

1. Per ogni singolo affidamento di lavoro, servizio o fornitura alimentante il fondo di cui all'Art. 2, l'80% (ottanta per cento) della relativa quota, così come quantificata in conformità a quanto previsto al citato articolo, è destinato all'incentivazione dello svolgimento da parte di personale dell'Ente delle funzioni tecniche riferite al singolo affidamento ed inerenti alle attività di cui all'Allegato I.10 del D. Lgs.36/2023 ovvero:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto;
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario);
  - coordinamento dei flussi informativi<sup>4</sup>.
2. L'importo dell'incentivo è indicato nel quadro economico dell'intervento cui si riferisce e non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto degli eventuali ribassi conseguiti in sede di affidamento.
3. Le varianti conformi alle disposizioni di cui all'art.120 comma 1 lett. c) del Codice e le modifiche contrattuali contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento sempreché:
  - comportino opere aggiuntive o prestazioni ulteriori approvate sulla base di uno specifico atto;
  - nel caso di lavori, servizi e forniture se comportano uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base delle procedure di affidamento e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni imputabili ai dipendenti percettori dell'incentivo; l'incentivo è calcolato sul maggiore importo della variante (non ribassato) quantificato nel provvedimento del Rup che autorizza la variante ai sensi dell'art.120 comma 13 del Codice.
4. La corresponsione dell'incentivo è ammissibile solo nel caso di effettivo appalto delle opere sulla base del principio del risultato di cui all'Art.1, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (Delibera della Corte dei Conti del Veneto del 05/12/2024).
5. Gli importi degli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'allegato I.9 del D.lgs. 36/2023



dell'Amministrazione.

6. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura ammesso all'incentivo, la corresponsione dello stesso è disposta dai Dirigenti competenti, sulla base degli atti approvati. A tal fine, i Dirigenti rilasciano apposita attestazione<sup>5</sup>, secondo il modello allegato al presente regolamento, con cui si accerta l'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni e attività da parte dei singoli dipendenti coinvolti, l'assenza di ritardi, errori od omissioni imputabili ai dipendenti percettori dell'incentivo. Tale attestazione è redatta previa consultazione dei responsabili delle strutture interessate e dei RUP, qualora soggetti differenti dai Dirigenti.
7. Qualora i dirigenti competenti siano destinatari anch'essi della corresponsione dell'incentivo, tale attestazione dovrà essere verificata sottoscritta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero da un Dirigente non destinatario dell'incentivo.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, oppure oggetto di affidamento di incarichi esterni, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'Art. 2.
9. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
10. Per ogni singolo appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, il relativo incentivo dovrà essere impegnato con determinazione dirigenziale e previsto nel quadro economico alla voce "somme a disposizione", per gli appalti con Concessioni è previsto negli stati previsioni di spesa delle singole procedure.
11. Nel caso in cui, nell'espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza, l'incentivo spettante a quest'ultima sarà quantificato nella relativa convenzione e dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare dell'Ente Committente e previsto nel quadro economico alla voce "somme a disposizione".
12. Per gli affidamenti di lavori servizi e forniture effettuati tramite adesioni a convenzioni o accordi quadro stipulati da parte di centrali di committenza esterne (es. Consip), non concorre all'applicazione dell'incentivo la quota riferita alla documentazione di gara e affidamento, restando applicabile quella relativa all'esecuzione del contratto.

#### **ART. 4**

#### **SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE**

1. Alla ripartizione delle quote di incentivazione di cui al precedente Art. 3 partecipano le figure professionali ed operative con obbligo di firma comportante assunzione diretta di responsabilità e i loro diretti collaboratori, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, che concorrono sia intellettualmente che materialmente, ognuno con la propria esperienza e professionalità tecnica ed amministrativa, allo svolgimento delle attività previste nel citato articolo.
2. In tutti i casi, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico o amministrativo – posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta relazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere (Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto – delibera n. 1/2019/PAR/San Bonifacio). Stante ciò, l'individuazione di ognuno dei collaboratori che accedono all'istituto dell'incentivazione deve essere motivatamente e

---

<sup>5</sup> Ai sensi del parere MIT del 03/06/2025, n.3525

strettamente messa in relazione ad ogni singolo intervento al quale l'attività del collaboratore stesso si riferisce, indicandone inoltre lo specifico profilo assunto.

3. I soggetti che partecipano alla ripartizione delle quote di incentivazione sono i seguenti:

- a) **Responsabile Unico di Progetto (RUP):** Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, la funzione primaria del Responsabile Unico di Progetto è quella di assicurare "il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico", in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1, rispettando le tempistiche preventivate, il livello di qualità richiesto e la manutenzione programmata, oltre a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori. Il Responsabile Unico di Progetto è responsabile di dirigere e coordinare le quattro fasi: di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni procedura soggetta al Codice, ferma restando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto e di Responsabili di procedimento a cui delegare specifici compiti operativi per ciascuna delle quattro fasi sopra definite. Il Responsabile Unico del Progetto è altresì la figura professionale individuata quale Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08. Le funzioni di responsabile del progetto possono essere assunte tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale, ovvero dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, o in mancanza anche da figure esterne dipendenti di altri enti, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
- b) **Collaboratori del RUP:** Dipendenti che collaborano direttamente con il RUP nelle attività di sua competenza relative alle varie fasi del progetto. Si tratta dei responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento.
- c) **Progettista generale:** Tecnico titolare della redazione del progetto abilitato all'esercizio della professione funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (parere funzione consultiva ANAC n°64/2023), che si assume la diretta responsabilità delle scelte qualificanti e della progettazione, firmando i relativi elaborati.
- d) **Progettista strutturale:** Tecnico abilitato all'esercizio della professione funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (parere funzione consultiva ANAC n°64/2023) che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta del calcolo delle strutture, come definite dalla L. 1086/1971 e nelle NTC 2018, ai sensi delle vigenti normative in materia.
- e) **Progettista architettonico:** Tecnico abilitato all'esercizio della professione funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (parere funzione consultiva ANAC n°64/2023) che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta della progettazione architettonica dell'opera ai sensi delle vigenti normative in materia.
- f) **Progettista elettrotecnico:** Tecnico abilitato all'esercizio della professione funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (parere funzione consultiva ANAC n°64/2023) che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta del calcolo degli impianti elettrici ai sensi delle vigenti normative in materia.
- g) **Progettista termotecnico:** Tecnico abilitato all'esercizio della professione funzionale

alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (parere funzione consultiva ANAC n°64/2023) che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta del calcolo degli impianti termotecnici ai sensi delle vigenti normative in materia.

- h) **Progettista geotecnico:** Tecnico abilitato all'esercizio della professione funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (parere funzione consultiva ANAC n°64/2023) che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta della redazione della relazione geologica e geotecnica dell'opera ai sensi delle vigenti normative in materia.
- i) **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** Tecnico in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che collabora con il progettista generale assumendosi la responsabilità professionale diretta della redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
- j) **Direttore dei lavori (DL):** Tecnico che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione lavori e svolge quindi attività di controllo sull'esecuzione delle opere, interloquendo in modo diretto con l'Appaltatore e restando responsabile sia della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, sia delle eventuali proposte di variante del progetto da concordare preventivamente comunque con il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto della normativa vigente dei lavori pubblici. Ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, il Direttore dei lavori, ove abilitato, può svolgere anche le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase operativa ai sensi del D. Lgs. 81/06; il Direttore dei lavori presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori e, nei casi previsti dall'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, surroga l'attività di collaudo redigendo il certificato di regolare esecuzione dei lavori. A seconda della complessità del lavoro in esecuzione e delle specifiche conseguenti esigenze, il Responsabile del Progetto può individuare una o più delle seguenti figure da associare al Direttore dei Lavori in qualità di "collaboratore" che, conseguentemente, assumeranno l'incarico di Direttore Operativo ai sensi dell'art. 114, comma 4 e 5 del D. Lgs. 36/2023.
- k) **Direttore operativo per le opere strutturali:** Direttore Operativo che, in presenza di strutture di particolare complessità, collabora con il Direttore dei lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di costruzione/montaggio delle strutture, come definite dalla L. 1086/1971 e delle NTC 2018, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione delle strutture rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere strutturali presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- l) **Direttore operativo per le opere architettoniche:** Direttore Operativo che, in presenza di opere di particolare complessità architettonica, collabora con il Direttore dei lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione delle componenti architettoniche, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere architettoniche presenzia altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- m) **Direttore operativo per gli impianti elettrici:** Direttore Operativo che, in presenza di opere comprendenti impianti elettrici di particolare complessità, collabora con il Direttore dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi

di realizzazione degli impianti elettrici, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore degli impianti elettrici presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.

- n) **Direttore operativo per gli impianti termotecnici:** Direttore Operativo che, in presenza di opere comprendenti impianti termotecnici di particolare complessità, collabora con il Direttore dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione degli impianti termotecnici, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore degli impianti termotecnici presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- o) **Direttore operativo per le opere geotecniche:** Direttore Operativo che, in presenza di opere a rilevante componente geotecnica, collabora con il Direttore dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione delle opere geotecniche, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere geotecniche presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- p) **Direttore operativo per la contabilità:** Direttore Operativo che, in presenza di opere di particolare complessità, collabora con il Direttore dei lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo e di elaborazione della contabilità ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione degli aspetti contabili, in relazione al progetto approvato, a quanto rilevato in cantiere e anche in relazione alle eventuali varianti del progetto. Il Direttore operativo per la contabilità presenza altresì alle attività di contraddittorio con l'impresa esecutrice.
- q) **Ispettore di cantiere:** collaboratori del direttore dei lavori occupati nella sorveglianza dei lavori ai sensi dell'art.114, comma 4 e 5 del D. Lgs. 36/2023 e che svolgono attività di assistenza tecnica e presidio ai lavori, assumendosi le relative responsabilità professionali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
- r) **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che, ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, assume la titolarità del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale incarico può anche essere ricoperto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, come pure da uno qualsiasi dei direttori operativi di cui alle lettere b.1, b.2, b.3, b.4, b5.
- s) **Collaudatore Tecnico-Amministrativo:** Tecnico estraneo alle attività di Progettazione e ~~Direttore~~ Direttore dei Lavori che, nei casi previsti dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, si assume la responsabilità di emettere a fine lavori il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo con cui si verificano i lavori e se ne certifica l'esecuzione a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche progettuali e in conformità ai patti contrattuali. Nei casi in cui, ai sensi dall'art.28 dell'allegato II.14. del D. Lgs. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione dei lavori surroggi il certificato di collaudo, il ruolo del collaudatore è assunto dal Direttore dei Lavori e dai suoi collaboratori.
- t) **Collaudatore Statico:** Ingegnere o architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera (art. 7 comma 2 legge 1086/71 e art. 67 comma 2 del DPR 308/01) che, nei casi previsti dalla L. 1086/1971 e dalle NTC 2018 e successive modifiche ed integrazioni, si assume la

responsabilità di emettere a fine lavori il Certificato di Collaudo Statico con cui si verificano gli elementi strutturali dell'opera e se ne certifica l'esecuzione a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche progettuali e in conformità alle normative vigenti.

- u) **Collaboratori alla programmazione della spesa per investimenti:** personale che collabora con il Dirigente responsabile della programmazione triennale delle OO.PP.<sup>6</sup> alla redazione dei documenti propedeutici alla programmazione e che sottoscrivendoli, si assume la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, delle calcolazioni, dei dati grafici e contabili in essi esposti, nell'ambito delle competenze e dei propri profili professionali.
- v) **Verificatore:** Tecnico incaricato della verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, propedeutica alla validazione dello stesso da parte del RUP, che formalizza la sua attività sottoscrivendo il relativo verbale di verifica.
- w) **Responsabile delle procedure di affidamento:** Collaboratore amministrativo del RUP responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di affidamento, con riferimento alla redazione dei disciplinari di gara. Ad esso compete, inoltre, l'individuazione dell'eventuale personale collaboratore direttamente collegato alle procedure che, in quanto tale, accede anch'esso all'incentivazione secondo le proporzionalità nel seguito indicate.
- x) **Direttore dell'esecuzione:** i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, tranne nei casi previsti all'allegato II.14. come definito all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento. In tali casi, il Soggetto formalmente nominato assume la responsabilità diretta del controllo sull'esecuzione di un servizio/fornitura, interloquendo in modo diretto con l'affidatario e restando responsabile della corretta esecuzione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto contrattualmente. Il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente esecuzione del contratto. Il direttore per l'esecuzione deve espletare tutte le attività e i compiti previsti all'art. 31 comma 2 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023. Ad esso compete, inoltre, l'individuazione dell'eventuale personale collaboratore direttamente collegato alle procedure che, in quanto tale, accede anch'esso all'incentivazione secondo le proporzionalità nel seguito indicate.
- y) **Collaboratore del direttore dell'esecuzione:** Personale che svolge attività collaborazione con il Direttore per l'esecuzione per la contabilizzazione e/o assistenza tecnica e/o presidio, e/o verifica di corretta esecuzione al servizio, in conformità con il progetto approvato e assumendosi le relative responsabilità professionali, sulla base delle nomine effettuate.
- z) **Addetto al coordinamento dei flussi informativi:** soggetto nominato ai sensi dell'Art.3 dell'Allegato I.9 del D.lgs. 36/2023 in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione che coordina i flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico. Tale coordinamento è finalizzato ad ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione.

## ART. 5 TUTELA ASSICURATIVA

1. È onere dell'Amministrazione l'attivazione di adeguate polizze di copertura assicurativa a favore dei propri dipendenti tecnici, ai sensi dell'art. 43 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi del precedente art. 2 comma 8.

---

<sup>6</sup> Deliberazione n. 196/2023/PAR - Sezione regionale di controllo per la Toscana e Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e successive integrazioni (prevista la sola programmazione della spesa per investimenti)

**ART. 6**  
**AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**  
**OGGETTO DI INCENTIVAZIONE**

1. Per ogni affidamento ammesso a incentivo, il competente Direttore d'Area individua il Responsabile del Progetto e l'importo presunto della quota di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I Dirigenti Responsabili, ognuno per il Servizio di propria competenza, individuano nel proprio staff i dipendenti che svolgono le principali attività oggetto di incentivo mediante apposito atto, ovvero nell'atto di approvazione del progetto, (staff tecnico e Amministrativo) e nell'atto di aggiudicazione (eventuali modifiche Staff gara). Tutti gli atti dovranno essere trasmessi al Direttore dell'Area Tecnica al fine dell'elaborazione delle schede.
3. Nel caso in cui il personale designato ai sensi del precedente comma dovesse subire modifiche (come ad esempio per avvicendamento, sostituzioni, cessazioni, integrazioni, etc ...) il Dirigente responsabile dovrà approvare apposito atto di rettifica entro e non oltre l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, ed inviarlo al Direttore dell'Area Tecnica al fine dell'elaborazione delle schede.
4. Dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche come ad esempio sostituzioni, cessazioni, integrazioni, etc. e la liquidazione sarà effettuata sulla base degli atti già approvati.
5. Prima della liquidazione delle schede, i Dirigenti rilasciano apposita attestazione<sup>7</sup>, secondo il modello allegato al presente regolamento, con cui si accerta l'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni e attività da parte dei singoli dipendenti coinvolti, l'assenza di ritardi, errori od omissioni imputabili ai dipendenti percettori dell'incentivo. Tale attestazione è redatta previa consultazione dei responsabili delle strutture interessate e dei RUP, qualora soggetti differenti dai Dirigenti (vedasi articolo 3 comma 7) e data informazione ai soggetti coinvolti.

**ART. 7**  
**MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER**  
**L'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA**

1. La quota di cui al precedente art. 3 è suddivisa per funzione come indicato nella successiva Tabella 1 (per lavori) e Tabella 2 (per servizi e forniture) tra le relative figure operative aventi diritto, ove presenti:

**Tabella 1 (Lavori)**

| <b>Funzione</b>                                          | <b>Percentuale</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Programmazione spesa per investimenti                    | 3%                 |
| Responsabile Unico del Progetto (e collaboratori)        | 8%                 |
| Progetto Esecutivo e PFTE                                | 10%                |
| Verifica                                                 | 3%                 |
| Predisposizione documenti gara                           | 2%                 |
| Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (es.25+17)     | 42%                |
| Ufficio DL (Direttori Operativi - Ispettore Cantiere)    | 18%                |
| Collaudo Tecnico amministrativo, CRE, e Collaudo Statico | 14%                |

<sup>7</sup> Ai sensi del parere MIT del 03/06/2025, n.3525

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>100%</b> |
|---------------|-------------|

**Tabella 2 (Servizi e Forniture)**

|                                                   | <b>Percentuale</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Responsabile Unico del Progetto (e collaboratori) | 12%                |
| Progetto ai sensi della normativa vigente         | 12%                |
| Predisposizione documenti gara                    | 5%                 |
| Direttore per l'Esecuzione                        | 32%                |
| Ufficio DEC (Collaboratori)                       | 22%                |
| Verifica di Conformità / C.R.E.                   | 17%                |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>100%</b>        |

- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte mediante incarichi professionali, oppure prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.
- Nel caso di consulenza esterna di qualsiasi tipo alle attività oggetto di incentivazione, le quote assegnate ai dipendenti che di tali consulenze beneficiano direttamente saranno ridotte della quota percentuale di incidenza del costo della consulenza sul costo dell'equivalente incarico esterno globale, stimato in conformità alle vigenti tariffe professionali.

## **ART. 8**

### **ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA**

- Le quote teoricamente spettanti ad ognuno dei profili professionali presenti, quantificate come indicato al precedente art. 7, vengono assegnate con i rispettivi pesi indicati nelle successive tabelle.

#### **a) Responsabile Unico del Progetto**

| <b>QUALIFICA</b>                              | <b>PESO</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Responsabile Unico del Procedimento           | 10.0        |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione con P.O. | 4.0         |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione          | 3.5         |
| Istruttori                                    | 2.5         |

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 15; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

#### **b) Programmazione della spesa per investimenti**

| <b>QUALIFICA</b>                              | <b>PESO</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Dirigente firmatario                          | 5.0         |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione con P.O. | 4.0         |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione          | 3.5         |
| Istruttori                                    | 2.5         |

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 10; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

c) Progetto esecutivo

| QUALIFICA                                        | PESO |
|--------------------------------------------------|------|
| Progettista generale                             | 5.0  |
| Coordinatore per la sicurezza in progettazione   | 3.0  |
| Progettista in materia geologica e geotecnica    | 2.0  |
| Progettista strutturale                          | 4.0  |
| Progettista impiantistico                        | 2.0  |
| Progettista architettonico                       | 2.0  |
| Responsabile dei flussi informativi <sup>8</sup> | 1.0  |

La quota prevista è attribuita integralmente al soggetto assegnatario della funzione di progettista generale nel caso in cui non si avvalga di alcun collaboratore.

d) Verifica preventiva dei progetti

| LIVELLO DI PROGETTAZIONE                     | QUOTA |
|----------------------------------------------|-------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | 1%    |
| Progetto esecutivo                           | 2%    |

Nel caso in cui non venga predisposto il PFTE, la quota prevista sarà attribuita sulla base del solo livello di progettazione effettuato e verificato, applicando la percentuale indicata in tabella. Nel caso in cui i due livelli di progettazione siano verificati dal medesimo soggetto, le quote saranno entrambe corrisposte.

e) Predisposizione dei documenti di gara

| QUALIFICA                                     | PESO |
|-----------------------------------------------|------|
| Responsabile firmatario                       | 5.0  |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione con P.O. | 4.0  |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione          | 3.5  |
| Istruttori                                    | 2.5  |

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 12; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 7.

f) Direttore Generale dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione:

| QUALIFICA                                          | PESO |
|----------------------------------------------------|------|
| Direttore generale dei lavori                      | 10.0 |
| Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione | 7.0  |

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 12; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

---

<sup>8</sup> Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche



g) Ufficio di Direzione Lavori:

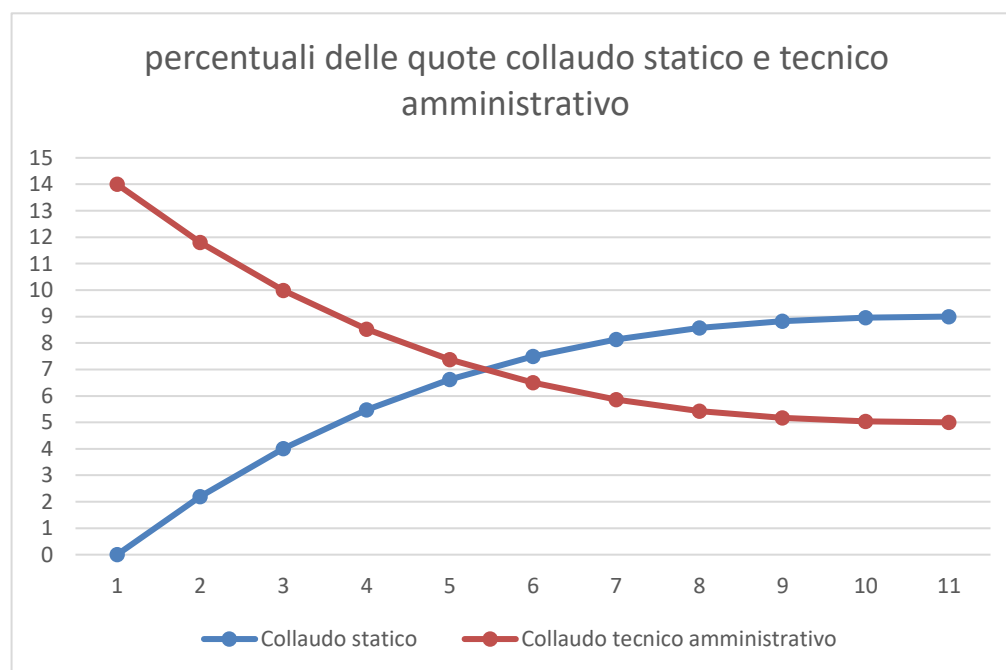
| QUALIFICA                                     | PESO |
|-----------------------------------------------|------|
| Direttori operativo strutturale/impiantistico | 8.0  |
| Direttori operativi                           | 5.0  |
| Ispettore/i di Cantiere                       | 3.0  |

h) Ufficio collaboratori del DEC:

| QUALIFICA                                     | PESO |
|-----------------------------------------------|------|
| Funzionari ed Elevata Qualificazione con P.O. | 4.0  |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione          | 3.5  |
| Istruttori                                    | 2.5  |

i) Collaudo / CRE: nel caso di lavori, detta x il rapporto fra l'importo dei lavori soggetti a collaudo statico e l'importo totale dei lavori ( $x = I_s/I_t$ ), la quota complessivamente prevista per il collaudo è suddivisa come segue fra Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo:

- Collaudo statico:  $Q_s = 6x^3 - 21x^2 + 24x$   $[0\% \leq Q_s \leq 9\%]$
- Collaudo tecnico-amministrativo:  $Q_{T-A} = -6x^3 + 21x^2 - 24x + 14$   $[6\% \leq Q_{T-A} \leq 14\%]$



j) Verifica di conformità / CRE:

Nei casi di verifica di conformità/CRE, la quota del Servizio/Fornitura è attribuita in base al numero dei partecipanti allo staff di direzione per l'esecuzione, con i seguenti pesi relativi alle diverse professionalità:

| QUALIFICA                 | PESO |
|---------------------------|------|
| Direttore dell'esecuzione | 10.0 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Funzionari ed Elevata Qualificazione con P.O. | 4.0 |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione          | 3.5 |
| Istruttori                                    | 2.5 |
| Altre qualifiche inferiori                    | 1.5 |

- Nel caso in cui, ove consentito dalla vigente normativa, ad un singolo dipendente facciano capo più attività oggetto di incentivazione, le relative quote saranno cumulate. Non sono tuttavia cumulabili le mansioni di Direttore dei Lavori con quelle di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere, come pure non sono cumulabili le mansioni di Direttore Operativo con quelle di Ispettore di Cantiere, sia nell'ambito della direzione lavori che in quello del collaudo. Analogamente, le medesime regole sono da applicarsi nell'ambito dei Servizi e Forniture.
- Nei casi di cessazione o di cambio di livello del personale destinatario della quota incentivante, il calcolo dell'incentivo sarà effettuato proporzionalmente sulla base della durata effettiva del ruolo espletato rispetto alla durata complessiva del progetto.
- Le quote che non vengono ripartite, ivi comprese le quote conseguenti a decurtazioni derivanti da improprie lievitazioni di costo e di tempo, andranno a incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 5.

#### ART. 8 BIS

#### RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

- Eventuali incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione direttamente imputabili al personale dipendente possono avere conseguenze sul calcolo degli incentivi. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 si stabiliscono i seguenti criteri:
  - al personale incaricato della predisposizione dei documenti di gara non verrà corrisposto alcun incentivo qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori o servizi e forniture si verifichino ritardi dovuti alla fase di predisposizione del bando che comportano:
    - un aumento dei costi
    - la perdita di finanziamenti
    - il superamento di 45 giorni dall'invio della richiesta di avvio gara
  - qualora si verifichino dei ritardi direttamente imputabili al personale dipendente, in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori / DEC, al RUP ed ai rispettivi collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata;

| Tipologia incremento          | Misura dell'incremento                        | Riduzione incentivo |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tempi di esecuzione</b>    | Tra il 10% ed il 40% del tempo contrattuale   | 20%                 |
|                               | Tra il 40% e il 60% del tempo contrattuale    | 50%                 |
|                               | Oltre il 60% del tempo contrattuale           | 100%                |
| <b>Costi di realizzazione</b> | Entro 40% dell'importo contrattuale           | 30%                 |
|                               | Tra il 40% e il 60% dell'importo contrattuale | 60%                 |

|  |                                     |      |
|--|-------------------------------------|------|
|  | Oltre il 60% del tempo contrattuale | 100% |
|--|-------------------------------------|------|

2. Sono oggetto di decurtazione, con le modalità sopra indicate, le sole quote riferite al personale direttamente responsabile dei maggiori costi o delle dilazioni di tempo contestate, ferme restando le quote spettanti al personale estraneo al verificarsi di tali accadimenti. L'individuazione delle fattispecie che costituiscono presupposto per la riduzione dell'incentivo e dei dipendenti ai quali si devono applicare le corrispondenti riduzioni competono ai singoli Dirigenti sentiti i rispettivi Direttori d'Area o, ove anche quest'ultimo faccia parte dello staff oggetto del provvedimento, al Direttore Generale dell'Amministrazione o, in sua assenza, al Segretario Generale.
3. Nei casi di diseconomie e/o ritardi imputabili ai dipendenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente cui compete la contestazione ai sensi del precedente capoverso, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi. Lo stesso, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento, è tenuto a valutare le giustificazioni addotte dai dipendenti.

## **ART. 9**

### **ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INCENTIVAZIONE**

1. Le attività oggetto di incentivazione dovranno essere svolte all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto di incentivazione rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo, che per quanto riguarda l'effettuazione di eventuali trasferte necessarie per lo svolgimento delle attività stesse.
3. Tutto il materiale prodotto resta nella piena proprietà dell'Amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini il diritto a ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

## **ART. 10**

### **FINANZIAMENTO DEL FONDO**

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture ammessi alla costituzione del fondo stesso, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto ai sensi del presente regolamento.
2. Qualora, prima dell'approvazione del certificato di collaudo, si rilevi che nel quadro economico dei singoli lavori, servizi o forniture in corso d'opera o ultimati, ammessi alla costituzione del fondo, l'accantonamento sia stato previsto ma con una valutazione erronea, si provvederà ad effettuare una rettifica mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

## **ART. 11**

### **LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. L'intero ammontare del fondo relativo ad una determinata opera o lavoro come quantificato ai sensi dell'art. 2, ivi comprese le quote per eventuali varianti ammissibili in corso d'opera, viene reso disponibile contabilizzato all'approvazione degli atti di collaudo/CRE dell'appalto al quale si riferisce, a cura del Direttore dell'Area Finanziaria, previo atto di impegno di spesa del corrispettivo da parte dei Dirigenti responsabili.

2. Nei limiti degli accantonamenti previsti nei quadri economici le somme degli incentivi così definite come descritto nei precedenti articoli, saranno liquidabili dal momento di acquisizione agli Atti dell'Ente del certificato di collaudo (nello specifico certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, ove questo sostituisca il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, per i lavori; certificato di verifica di conformità/CRE per i servizi e le forniture).
3. Il controllo del rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente di cui all'art. 3, comma 10) è effettuato dall'ufficio personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non viene erogata e va ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.
4. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il predetto limite.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano state erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate con modalità concordate fra le parti e nel rispetto delle norme vigenti.
6. Le liquidazioni saranno effettuate, di norma, in almeno due finestre temporali annuali, compatibilmente con le esigenze organizzative e operative degli uffici competenti, nel rispetto della continuità e dell'efficacia del servizio dell'Ente. La periodicità potrà essere adeguata in relazione alle esigenze operative e di servizio, con priorità alla continuità, alla garanzia e all'efficacia del servizio erogato dall'Ente.
7. Al verificarsi delle condizioni per la liquidazione degli incentivi come sopra indicato, i rispettivi Dirigenti o Direttori, ai sensi di quanto indicato all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento, inviano una lettera riservata al Servizio del Personale contenente l'elenco delle schede oggetto di liquidazione e gli importi lordi dei corrispettivi per ogni singolo dipendente, calcolati sulla base degli atti approvati. Successivamente, il Servizio del Personale calcola le trattenute per ogni singolo dipendente e le comunica al Direttore dell'Area Tecnica. Il Direttore predispone specifico atto di impegno, riportante l'elenco delle opere oggetto di incentivazione e il corrispettivo lordo complessivo dell'incentivo assegnato). Di norma entro trenta giorni dal riscontro di tale atto, il Servizio del personale provvederà alla materiale liquidazione delle quote, nei limiti degli importi stanziati in Bilancio a tale titolo, ovvero degli accantonamenti previsti nei quadri economici dei lavori che accedono al fondo.
8. Ai sensi dell'art. 6, commi 2,3,4, il Direttore dell'Area Tecnica predispone le schede di incentivazione sulla base dei nominativi contenuti negli atti approvati (atto di approvazione del progetto, atto di aggiudicazione, atto di approvazione del collaudo, eventuali atti di rettifica).
9. Le somme oggetto di liquidazione saranno pubblicate sul portale della provincia, Amministrazione trasparente.

## **ART. 12**

### **VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SUA ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e la determinazione e l'assegnazione di tutti gli incentivi di cui al successivo comma 3, riferiti alle seguenti attività:
  - lavori pubblici i cui progetti esecutivi siano stati approvati a far data dal 01.07.2023;
  - servizi e forniture per i quali sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione, le cui determinazioni a contrarre/affidamento siano state adottate a far data dal 01.07.2023.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività del relativo atto di approvazione da parte dell'Amministrazione.

**ART. 13**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento costituisce disciplina delle situazioni pregresse rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso nel rigoroso rispetto dei limiti e dei parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva. Sono pertanto liquidabili gli incentivi di cui al presente regolamento a fronte di risorse già accantonate secondo criteri conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile (Cfr. Deliberazione n. 31/2019 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria).
2. I criteri e le modalità di liquidazione delle somme relative a procedimenti avviati precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.36/2023 continuano ad essere riferiti ai regolamenti applicabili alla data di approvazione dei progetti esecutivi cui si riferiscono. Le somme determinate in applicazione dei regolamenti sopra citati si intendono tutte comprensive degli oneri riflessi.
3. Nell'ambito degli affidamenti di competenza, relativamente alle opere per le quali si sono già verificate le condizioni per la liquidazione degli incentivi in parola, il Direttore d'Area procederà ad impegnare le somme già accantonate in un unico atto riepilogativo secondo le tempistiche esplicitate all'art. 11 comma 7.

## **PARTE II**

### **Attività di CUC a favore di enti convenzionati**

Si dà atto che con riferimento all'attività di predisposizione e controllo dei bandi di gara la Provincia di Modena è Centrale Unica di Committenza qualificata.

La presente parte II tratta esclusivamente delle attività prestate dalla Provincia di Modena attraverso la propria struttura dedicata (Centrale unica di committenza) a favore degli enti che si sono convenzionati e costituisce parte autonoma rispetto a quanto definito nei precedenti articoli e conseguentemente non applicabili alla presente parte.

#### **ART. 14**

#### **ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA**

1. La Provincia di Modena ha costituito centrale di committenza qualificata per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di propria competenza e per altri enti convenzionati. A tal fine deve essere riconosciuto entro il limite del 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2) articolo 45 dlgs. 36/2023 da destinare al personale di tale centrale di committenza, "in relazione alle funzioni tecniche svolte" per gli enti committenti convenzionati, secondo le percentuali definite dalla Regolamentazione dell'ente committente o da accordi intercorsi dalle parti.

La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023 è comprensiva delle due componenti (*incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata*), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 medesimo, ed è calcolata nel quadro economico.

2. Nel caso in cui la procedura di affidamento gestita dalla CUC provinciale gli incentivi per la predisposizione degli atti di gara devono essere calcolati sull'intero importo a base della procedura, a prescindere dagli esiti dell'aggiudicazione e dalle eventuali proroghe o varianti successive. (Parere MIT parere n. 3373/2025; deliberazione Corte dei conti Lombardia/196/2024/PAR.). Nel caso di aggiudicazioni relative ad accordi quadro, gli incentivi devono essere calcolati esclusivamente sugli importi effettivi dei singoli contratti attuativi e non sul massimale complessivo dell'accordo quadro.

#### **ART. 15**

#### **ATTIVITA INCENTIVABILI**

1. L'ambito oggettivo di operatività della SUA comprende tutte le procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi come definiti dal Codice in quanto ricadenti nel suo campo di applicazione, inclusi i settori speciali.

2. La SUA cura la gestione diretta delle procedure di affidamento, per la fase che prende avvio dalla scelta della procedura di gara e dei criteri di aggiudicazione fino all'individuazione dell'affidatario mediante proposta di aggiudicazione previ controlli sui requisiti richiesti come meglio precisato nella convenzione di adesione alla SUA.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023 e della Convenzione sottoscritta con la SUA, gli Enti convenzionati con la SUA, riconoscono per le attività svolte dal personale appartenente alla Stazione Unica Appaltante nell'ambito dell'espletamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, una quota parte degli incentivi nella misura stabilita dalla determinazione a contrarre dell'Ente convenzionato nonché dalla determinazione di indizione della Provincia e comunque nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 del medesimo art. 45. L'incentivo, comunque, si intende a valere sul piano finanziario dell'intervento a carico del bilancio dell'Ente

convenzionato con la Provincia.

4. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP),

## **ART. 16**

### **CRITERI DI RIPARTIZIONE**

1. L'incentivo al personale è ripartito e liquidato, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dal Dirigente responsabile della SUA (competente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento, secondo le percentuali indicate nella tabella sotto riportata). A tal fine il Dirigente responsabile della SUA definirà con il provvedimento iniziale del procedimento di gara la definizione del gruppo di lavoro.

2. A tal fine il Dirigente responsabile della SUA predispose idonea scheda di liquidazione previo impegno sulle risorse che verranno trasferite.

3. Qualora il dirigente della SUA sia destinatario anch'esso della corresponsione dell'incentivo, tale attestazione dovrà essere verificata sottoscritta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero da un Dirigente non destinatario dell'incentivo.

### **PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

| Gestione procedura di gara                            |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Predisposizione e controllo bandi, inviti, capitolati | 90 % |
| Predisposizione e controllo verbalizzazioni di gara   | 2%   |
| Controllo dei requisiti autodichiarati                | 8%   |
|                                                       | 100% |

4. La Liquidazione dell'incentivo per l'attività di centrale di committenza deve essere calcolata esclusivamente sul valore posto a base della procedura di affidamento e il diritto all'incentivo si determina al momento della sottoscrizione del contratto di appalto per quanto di competenza esclusiva della centrale di committenza. **(cfr. deliberazione Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 43/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 5/2025/PAR)**, una volta acquisite al bilancio dell'ente le somme a tal fine dovute dall'ente committente.

5. La liquidazione dovrà inoltre tenere conto del peso inerente all'area di appartenenza come sotto declinato.

| QUALIFICA                                     | PESO |
|-----------------------------------------------|------|
| Responsabile firmatario                       | 5.0  |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione con P.O. | 4.0  |
| Funzionari ed Elevata Qualificazione          | 3.5  |
| Istruttori                                    | 2.5  |

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 8; l'eventuale quota non ripartita costituisce economia di bilancio da destinarsi alle medesime finalità della quota

finalizzata all'innovazione.

#### **ART. 17**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI PARTE II**

1. Il presente regolamento costituisce disciplina delle situazioni pregresse rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso nel rigoroso rispetto dei limiti e dei parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva. Sono pertanto liquidabili gli incentivi di cui al presente regolamento a fronte di risorse già accantonate secondo criteri conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile (Cfr. Deliberazione n. 31/2019 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria).
2. Nell'ambito degli affidamenti di competenza, relativamente alle opere per le quali si sono già verificate le condizioni per la liquidazione degli incentivi in parola, il Dirigente della SUA procederà ad impegnare le somme già accantonate in un unico atto riepilogativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 c. 3 del presente regolamento.





Provincia di Modena

**Area Amministrativa  
Personale e Sistemi informatici e telematica  
Contabilità del personale e Selezioni**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 5246/2025, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 11/11/2025

**Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## **ATTO DEL PRESIDENTE**

L' Atto del Presidente n. 143 del 13/11/2025 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 13/11/2025

L'incaricato alla pubblicazione  
CARPI FRANCESCA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)